

Regolamento per l'uso della piscina comunale

(Approvato con Delibera di Consiglio n. 50 del 07.07.2006)

Art. 1

Principi generali e finalità

1. Il Comune di Potenza con il presente regolamento disciplina la gestione e l'uso della piscina comunale.
2. La gestione della piscina comunale deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed ha lo scopo di promuovere e diffondere la conoscenza della pratica motoria e sportiva ed in particolar modo le attività motorie di base, psicomotorie, preagonistiche, agonistiche, di tutti i cittadini ivi compresi quelli della terza età ed i disabili.

Art. 2

Modalità di gestione degli impianti

La piscina comunale è gestita direttamente dal Comune tramite l'Ufficio Sport.

Art. 3

Uso degli impianti

1. All'uso della piscina comunale possono accedere le Associazioni sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, le scuole di ogni ordine e grado, i gruppi amatoriali, i singoli cittadini, le Associazioni ed Enti che, nel proprio statuto, abbiano fatto espresso richiamo alla promozione e divulgazione della pratica sportiva.
2. L'utilizzo della piscina comunale è riservato, secondo il seguente ordine di preferenza:
 - 2.1 alle attività sportive curriculari (didattiche, sperimentali, Giochi della Gioventù, Campionati Studenteschi) delle scuole di ogni ordine e grado, di norma nelle ore antimeridiane;
 - 2.2 Alle attività sportive rispondenti ai bisogni delle fasce dell'infanzia, dell'adolescenza, dell'handicap, della terza età e del disagio;
 - 2.3 allo svolgimento dei campionati federali nazionali o internazionali, regionali e/o provinciali e/o di categorie giovanili, di allenamenti, manifestazioni o tornei di società ed Associazioni che partecipano ai predetti campionati, alle iniziative di gruppi amatoriali;
 - 2.4 alle attività fisico-motorie dei singoli cittadini.
3. Subordinatamente alle attività ed iniziative sportive di cui al comma 1° e senza pregiudizio alcuno per lo svolgimento delle stesse, la piscina può essere concessa in

uso temporaneo per manifestazioni o rappresentazioni extrasportive, come attività culturali, religiose, spettacoli musicali, assemblee, convegni, congressi, seminari, nel rispetto di ogni prescrizione di legge e/o regolamenti, salvaguardando comunque l'integrità delle strutture utilizzate.

Art. 4

Apertura, orario di funzionamento

1. La piscina comunale, compatibilmente con la disponibilità di idoneo personale, osserverà di norma i seguenti orari di apertura:
 - a) giorni feriali, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 23.00;
 - b) la domenica ed i giorni festivi, secondo gli orari di svolgimento dei campionati federali e di ogni altra manifestazione agonistica o promozionale.
2. La piscina di norma resta chiusa nei periodi e nei giorni seguenti:
 - a) in caso di lavori di manutenzione, disinfezione o ricambio totale dell'acqua delle vasche della piscina;
 - b) nei giorni di Capodanno, Epifania, Pasqua e lunedì dell'Angelo, il 25 aprile, il 1° maggio, ferragosto, il giorno di tutti i Santi, l'Immacolata Concezione, Natale e S.Stefano, nel giorno della ricorrenza del Santo Patrono.
3. Gli orari di apertura, i giorni di chiusura ed i calendari di funzionamento della piscina possono essere modificati dall'Ufficio Sport qualora se ne ravvisi la necessità, in relazione ai flussi di utenza ed a particolari esigenze di organizzazione delle attività sportive da parte delle federazioni.

Art. 5

Disciplina delle tariffe per l'uso della piscina

1. Per l'utilizzo della piscina gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa, differenziata per tempo e tipologia d'uso; le tariffe sono stabilite con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, con l'osservanza della disciplina di cui ai commi seguenti.
2. Le tariffe devono consentire un'entrata, in rapporto ai costi di gestione, in misura non inferiore al limite stabilito dalla legge. Il Consiglio Comunale, annualmente, definisce, non oltre la data della deliberazione di bilancio di previsione, la misura percentuale dei costi complessivi di gestione da finanziare con le tariffe.
3. Per i disabili, per gli utenti in condizioni di disagio socio-economico e per gli anziani ultrasessantacinquenni si fa rinvio a quanto stabilito nel relativo allegato al vigente Regolamento ISEE.
4. Sono esentati dal pagamento delle tariffe di utilizzo della piscina coloro che debbano accedere alla stessa per svolgere attività di istruttori delle associazioni sportive o degli Enti di promozione sportiva, purché in regola con l'affiliazione alle rispettive Federazioni o ai rispettivi Enti di promozione sportiva e comunque fino ad un massimo di n. 5 istruttori per ciascuna associazione o ente di promozione sportiva.

5. Le manifestazioni sportive ed extrasportive organizzate a scopo di beneficenza sono esenti dal pagamento della tariffa d'uso purché il contributo versato in beneficenza sia almeno pari alla tariffa ordinaria dovuta per l'uso dell'impianto; l'esenzione sarà stabilita da opportune disposizioni dirigenziali.
6. Le attività sportive, ed i relativi orari di allenamento, organizzate dalle scuole cittadine di ogni ordine e grado, sono esenti dal pagamento della tariffa d'uso.
 - a) Le somme versate per il pagamento delle tariffe per l'utilizzo degli impianti, non danno diritto ad alcun rimborso salvo che per la sospensione del servizio per motivi non prevedibili quali:
 - b) sospensione temporanea del servizio per guasto agli impianti tecnologici;
 - c) revoca o sospensione delle autorizzazioni al funzionamento al servizio per effetto di pareri sanitari, lavori di manutenzione incompatibili con il funzionamento del servizio e sospensione delle attività per emanazione di ordinanze Sindacali;
 - d) ricambio totale dell'acqua contenuta nelle vasche della piscina comunale;
 - e) organizzazione di manifestazioni cittadine di rilevante interesse.
7. In detti casi, su richiesta dell'utenza ed al termine di ogni mese, il rimborso avverrà in misura proporzionale al periodo di sospensione del servizio, previa certificazione da parte dell'Ufficio Sport circa l'effettiva durata della sospensione medesima.

Art. 6

Modalità di pagamento delle tariffe

1. Gli utenti che svolgono attività sportive e che abbiano ottenuto la concessione per l'intero anno sportivo, dovranno versare la tariffa oraria in quote mensili entro la prima decade del mese di competenza; se entro tale data non avranno ottemperato al pagamento della relativa quota, non potranno utilizzare la piscina fino a quando non avranno versato l'intera quota mensile. Trascorso inutilmente il termine di un mese decadranno dal diritto d'uso e lo spazio verrà assegnato ad altri utenti che ne facciano richiesta e ne abbiano i requisiti.
2. Coloro che abbiano ottenuto la concessione di uno spazio d'acqua per l'intero anno sportivo e che per esigenze eccezionali non possano fruire dell'impianto per un periodo superiore a quindici giorni, potranno essere esonerati dal pagamento della relativa tariffa a condizione che ne trasmettano tempestiva comunicazione all'Ufficio Sport con preavviso di almeno sessanta giorni. In tutti gli altri casi dovranno pagare la tariffa prevista.

Art. 7

Ripartizione spazi e fasce orarie.

1. La ripartizione delle fasce orarie di utilizzo della **piscina comunale**, per le attività svolte dalle Associazioni sportive, dagli Enti di Promozione sportiva, dalle scuole di ogni ordine e grado, dai gruppi amatoriali, dai singoli cittadini, dalle Associazioni ed Enti che, nel proprio statuto, abbiano fatto espresso richiamo alla promozione e

divulgazione della pratica sportiva, avverrà di norma sulla base del seguente prospetto:

UTENZA	FASCE ORARIE	N. CORSIE AD ORA
Istituti Scolastici	8.00 – 13.00	3
Pubblico	8.00 – 13.00	1
Associazioni non affiliate a Federazioni del CONI	8.00 – 13.00	1
Associazioni affiliate a Federazioni del CONI	8.00 – 13.00	1
pubblico	13.00-15.00	1
Associazioni non affiliate a Federazioni del CONI	13.00-15.00	2
Associazioni affiliate a Federazioni del CONI	13.00-15.00	3
Associazioni non affiliate a Federazioni del CONI	15.00– 17.00	2
Associazioni affiliate a Federazioni del CONI	15.00– 17.00	4
Associazioni affiliate a Federazioni del CONI	17.00 – 19.00	6
Corsi organizzati dal Comune	19.00 – 21.00	3
Pubblico	19.00 – 21.00	3
Pubblico	21.00-22.00	1
Associazioni non affiliate a	21.00 – 22.00	2

Federazioni del CONI		
Associazioni affiliate a Federazioni del CONI	21.00 – 22.00	3
Associazioni affiliate a Federazioni del CONI	22.00 – 23.00	6

2. Il suddetto prospetto viene portato a conoscenza di tutti i soggetti aventi diritto tramite avviso pubblico e comunicazione scritta alle Federazioni Sportive.
3. Alla Federazione Italiana Nuoto compete la ripartizione, nell'ambito della disponibilità assegnata dal Comune ai soggetti affiliati, delle fasce orarie della piscina comunale di cui al precedente prospetto A, previa consultazione delle rispettive società affiliate.
4. la Federazione Italiana Nuoto comunicherà entro il 10 settembre di ogni anno all'Unità di direzione Sport i prospetti indicanti la ripartizione per fasce orarie degli spazi assegnati alle società di nuoto.
5. Gli Enti di Promozione sportiva, i gruppi amatoriali e le associazioni non affiliate a Federazioni del CONI, nell'ambito della disponibilità assegnata dal Comune, devono presentare, entro il 10 settembre di ogni anno all'U.D. Sport apposita istanza di utilizzo degli impianti, alla quale devono essere allegati:
 - a) Statuto ed Atto costitutivo regolarmente registrati, oltre l'atto di nomina del legale rappresentante dal quale risulti l'assenza di finalità di lucro;
 - b) composizione Organi Direttivi;
 - c) curriculum delle attività svolte e per le società affiliate agli Enti di Promozione Sportiva, copia delle affiliazioni agli Enti medesimi;
 - d) relazione del programma delle attività che si intendono attuare;
 - e) indicazione dell'impianto richiesto, periodo ed orari di utilizzo;
 - f) organico degli istruttori che si intendono impiegare con indicazione delle qualifiche che devono essere obbligatoriamente una delle seguenti: laureato in Scienze Motorie, diplomato ISEF, maestro dello sport, tecnico delle Federazioni del CONI o degli Enti di promozione sportiva.
6. I singoli cittadini possono fruire della piscina comunale:
 - previo versamento dell'importo mensile calcolato secondo il piano tariffario vigente o acquisto del biglietto di accesso giornaliero;
 - previa domanda di iscrizione ai corsi comunali, allegando la certificazione medica attestante l'idoneità all'attività sportiva non agonistica.
7. Per le manifestazioni sportive eccezionali, di rilevanza nazionale o internazionale, con forte ricaduta di immagine e di pubblicità sulla città, la Giunta Comunale potrà

concedere l'uso degli impianti anche gratuitamente; nell'istanza devono essere indicati l'impianto richiesto, i contenuti della manifestazione, le finalità, i giorni e le ore di utilizzo, le eventuali attrezzature di allestimento e, se la manifestazione è aperta al pubblico, il prezzo del biglietto di ingresso, se previsto, ed ogni altro elemento utile ai fini di una corretta valutazione per il rilascio della concessione d'uso.

8. Nel caso di insufficiente disponibilità di spazi rispetto alle richieste pervenute da parte dei soggetti non affiliati, si procederà d'ufficio alla formulazione di una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
- per progetti specifici rivolti alle attività motorie dei disabili e degli anziani, fino a 10 punti;
 - per progetti specifici rivolti alle attività motorie dei soggetti disagiati e a rischio (detenuti, tossicodipendenti, immigrati, ecc.), fino a 10 punti;
 - per progetti specifici rivolti alle attività sportive dei gruppi scolastici, fino a 5 punti;
 - per istruttori o personale tecnico: punti 1 per ogni attestato di partecipazione a corsi di specializzazione riconosciuti dal CONI o da altri Enti legalmente riconosciuti, fino ad un massimo di punti 5;
 - per il curriculum dell'Associazione: punti 1 per ogni anno di attività specifica, attestata dalle Federazioni Sportive Nazionali o da Enti legalmente riconosciuti, fino ad un massimo di punti 10.

La commissione, sulla base dei punteggi assegnati, formulerà la graduatoria tenendo conto che le associazioni dovranno raggiungere un punteggio minimo di 15 punti.

9. Nell'ambito dei criteri, delle procedure e delle modalità previste dal presente Regolamento, la concessione per l'uso della piscina, valevole dal 1° ottobre di ogni anno e fino al 30 settembre successivo, è rilasciata dal dirigente dell'U.D. Sport ed in sua assenza dal funzionario direttivo di grado immediatamente inferiore.

Art. 8

Obblighi ed oneri a carico degli utenti

1. Gli utenti, nell'uso della piscina, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio, e devono indossare calzature ed indumenti sportivi conformi alla disciplina praticata.
2. E' consentito lasciare in deposito negli appositi armadietti, indumenti ed oggetti personali; sarà cura degli utenti dotarsi del lucchetto e relative chiavi per la chiusura degli armadietti medesimi; al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive gli stessi hanno l'obbligo di lasciare liberi dagli effetti personali e da ogni altra suppellettile i servizi, gli spogliatoi, gli armadietti ed ogni altro spazio di pertinenza comunale aperto al pubblico.
3. Il Comune ed il personale addetto alla custodia non rispondono, in alcun modo, di eventuali ammanchi o furti di cose depositate dagli utenti negli impianti, anche se custodite nei relativi armadietti.

4. Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al Comune atti, fatti ed inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune e della sicurezza, accaduti nella piscina prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività.
5. Durante l'apertura della piscina, l'eventuale ingresso al pubblico è consentito soltanto previa specifica autorizzazione della Direzione dell'impianto; è altresì consentito l'accesso ai soci, agli istruttori ed ai dirigenti responsabili purché muniti del tesserino di affiliazione ed esclusivamente durante i rispettivi orari di competenza.
6. L'accesso agli spogliatoi ed ai campi di gioco durante lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni sportive è consentito esclusivamente alle persone espressamente autorizzate a norma dei regolamenti federali.
7. Durante lo svolgimento delle attività sportive ed extrasportive, specie quando è prevedibile affluenza di pubblico, le società sportive sono tenute, a loro cura e spesa, a garantire la presenza dei servizi e presidi di pronto intervento e di ordine pubblico; esse inoltre sono tenute a sottoscrivere, nella persona del proprio rappresentante legale, un apposito disciplinare contenenti le seguenti clausole:
 - a) assunzione di ogni e qualunque responsabilità sia nei confronti del personale addetto che verso terzi, in ordine alle attività svolte nell'impianto;
 - b) impegno al risarcimento immediato per qualsiasi danno arrecato agli impianti ed alle attrezzature durante l'orario di utilizzazione;
 - c) impegno a non installare nella piscina, senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Sport, attrezzi fissi o mobili che possano pregiudicare o limitare l'attività primaria dell'impianto stesso e, anche in presenza della suddetta autorizzazione, impegno a rimuovere le attrezzature in questione alla conclusione delle attività di pertinenza;
 - d) impegno a corrispondere entro la prima decade di ogni mese, le quote per l'utilizzo degli impianti, da versare a mezzo di bollettini di conto corrente postale C/C N. 00232850, intestato al Comune di Potenza - Servizio di Tesoreria, con espressa indicazione della causale;
 - e) impegno a fornire tempestivamente all'Ufficio Sport i dati e le notizie richiesti ed a trasmettere entro e non oltre un mese dalla data di avvio delle attività e successivamente con cadenza trimestrale, i seguenti dati:
 - prospetto orario delle attività con relativi nominativi degli istruttori impegnati e qualifiche degli stessi;
 - elenco numerico dei soci praticanti, distinti per fasce d'età ed attività al fine dei conseguenti rilevamenti statistici, corredato dalla dichiarazione, a firma del legale rappresentante, che gli stessi sono in possesso del certificato medico di cui ai Decreti del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982 e del 28 febbraio 1983;
 - prospetto delle quote associative di iscrizione, iniziale e/o mensile, se richiesta;
 - documentazione della copertura assicurativa per i soci praticanti o per i propri associati;
 - impegno a non sub-concedere ad altro soggetto le fasce orarie assegnate;

- dichiarazione attestante la piena conoscenza degli obblighi del presente regolamento la cui inosservanza può dar luogo alla revoca delle fasce orarie assegnate.

Art. 9

Norme per l'utilizzo della piscina comunale

1. Il Comune di Potenza mette a disposizione una piscina con due vasche delle seguenti dimensioni:
 - vasca grande mt. 15 x mt. 25, con profondità di mt. 3,80 nella zona partenza e decrescente da mt. 3,80 a mt. 1,80 nella parte rimanente;
 - vasca per bambini di mt. 7,50 x mt. 15, con profondità di mt. 0,80.
2. La Direzione si riserva il diritto di limitare l'accesso del pubblico in caso di affollamento e di inibirlo a persone che presentano segni di malattie cutanee, ferite, cerotti, bendaggi ecc., in stato di ubriachezza o che non si trovino in soddisfacenti condizioni igieniche o che, comunque, non si attengano alle norme del Regolamento di pubblica sicurezza per la disciplina dei pubblici locali.
3. L'ingresso ai bambini di età inferiore ai 12 anni è consentito solo se accompagnati da adulti.
4. Condizione inderogabile per l'accesso alle vasche è la preventiva doccia obbligatoria; nessuno può esservi esentato per qualsiasi ragione; tutti devono regolarmente eseguire dopo la doccia di pulizia, il percorso obbligatorio - corridoio - doccia - per raggiungere le vasche.
5. La circolazione nel corridoio interno, dopo l'uscita dagli spogliatoi e sul piano vasca, dovrà avvenire calzando zoccoli di legno o ciabattine di plastica o gomma; le scarpette da ginnastica sono consentite solo al personale di servizio per uso esclusivo durante l'orario di lavoro.
6. Alle vasche della piscina si può accedere solo in costume da bagno.
7. L'eventuale uso dei servizi igienici implica ai bagnanti, prima di rientrare in vasca, l'obbligo assoluto della ripetizione della doccia.
8. E' assolutamente vietato contaminare l'acqua con mucosità nasali e altre escrezioni o secrezioni.
9. E' vietato svestirsi o vestirsi fuori dalle apposite cabine, fare la doccia o circolare negli spogliatoi senza costume.
10. Non sarà consentito l'accesso nelle vasche ai bagnanti sforniti di cuffie o calotte.
11. I costumi da bagno, di proprietà degli utenti, devono essere di colore resistente al cloro; non sono permessi costumi contrari alla pubblica decenza.
12. Non è consentito introdurre animali.
13. E' vietato consumare cibi, bevande e fumare sul piano delle vasche.
14. Non è consentito correre, tuffarsi entro i limiti di sicurezza o praticare giochi che

possono comunque arrecare molestia e danni ad altri e a se stessi.

15. La Direzione non risponde di danni derivanti da infortuni comunque occorsi agli utenti della piscina. Con l'ingresso in piscina si intende automaticamente accettata la suddetta clausola.
16. I trasgressori saranno ritenuti responsabili di ogni eventuale conseguenza.
17. Le lezioni di nuoto sono proibite nell'ambito degli spazi riservati al pubblico, in relazione ai quali si diffidano sia gli istruttori che gli allievi di dare o ricevere lezioni in forma privata con o senza pagamento.
18. I biglietti o gli abbonamenti rilasciati non danno diritto alcuno a lezioni, sotto qualsiasi forma, salvo l'assistenza al nuoto prevista dalla vigente normativa.
19. La Direzione si riserva la facoltà di espellere, senza diritto al rimborso del biglietto pagato, tutti gli utenti che si rendessero indesiderabili per trasgressioni alle norme enunciate.
20. Gli agenti addetti all'Ordine Pubblico, sono incaricati di fare rispettare, oltre le ordinanze di legge, tutte le norme rese note all'interno della piscina.
21. Con l'acquisto del biglietto si intendono accettate le condizioni sopra riportate.
22. Per qualsiasi reclamo, il pubblico è pregato di rivolgersi direttamente alla Direzione.

Art. 10

Pulizia degli impianti sportivi.

Il servizio di pulizia della piscina dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme vigenti in materia di igiene, sanità e sicurezza dei locali aperti al pubblico.

Art. 11

Manutenzione della piscina

Il Comune dovrà mantenere gli impianti sportivi nelle migliori condizioni di sicurezza, di igiene, di decoro, di fruibilità ed in genere di conservazione di ogni loro parte nel tempo; dovrà inoltre predisporre, ove possibile, un servizio di pronto intervento in grado di far fronte con le necessarie professionalità tecniche ed adeguati mezzi, all'esecuzione di interventi urgenti ed improvvisi per consentire comunque, ove possibile la prosecuzione delle attività in tutta sicurezza.

Art. 12

Pubblicità commerciale

1. Nella piscina comunale è consentita, nei limiti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa e dai regolamenti comunali, previo rilascio di specifica autorizzazione da parte dell'U.D. Sport, la pubblicità commerciale, limitatamente alla durata della manifestazione o per un periodo più lungo, sia all'interno, sia negli spazi esterni degli impianti sportivi. Essa potrà essere fissa, mobile, sonora ed

audiovisiva.

2. le società/ditte concessionarie dello sfruttamento dei diritti di pubblicità presso l'impianto si accolleranno i relativi obblighi tributari e amministrativi.

Art. 13

Attivazione di esercizi di bar, di ristoro ed altri

All'interno degli impianti sportivi, compatibilmente con le strutture e gli spazi disponibili, possono essere attivati servizi di bar, di ristoro ed altri esercizi commerciali per la vendita di materie e articoli attinenti allo sport; l'attivazione di tali esercizi deve formare oggetto di apposito provvedimento deliberativo del competente organo comunale.

Art. 14

Controlli e verifiche dell'uso degli impianti

Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo di propri funzionari; le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive.

Art. 15

Sospensione e revoca della concessione d'uso

In caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente Regolamento e di quanto prescritto con la relativa autorizzazione, il Comune ha facoltà di sospendere, fino ad un massimo di trenta giorni e, nei casi più gravi, anche revocare le autorizzazioni all'utilizzo della piscina, con determinazione del dirigente.

Art. 16

Disponibilità degli impianti da parte del Comune

1. Il Comune ha facoltà di disporre sempre, pienamente e liberamente **degli impianti gestiti direttamente**, per consentire manifestazioni cittadine rilevanti, convegni e congressi, manifestazioni comunali, ovvero iniziative organizzate dal Comune in collaborazione con associazioni diverse o altri Enti pubblici, nonché per interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione, per il ricambio totale dell'acqua delle vasche della piscina o per motivi di interesse pubblico.
2. Nei casi di cui al comma 1 il Comune, secondo l'esigenza, procede alla modifica, sospensione o revoca della concessione d'uso, senza pretesa alcuna da parte dell'utente, salvo il diritto al rimborso della tariffa, nei casi e secondo le modalità di cui al precedente art. 5, comma 7.